

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

Vigente al: 26-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;
Sentite le associazioni imprenditoriali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si

distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita'.

4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3

Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia

ricevuta.

2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni.

Art. 6

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'

1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7

Deroghe

1. Qualora le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente.

Art. 8

Nulla osta di fattibilita'

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilita' dei progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita'.

Art. 9

Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10

Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)

1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono allegati:

a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state

rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro ((due anni)) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 12

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti

relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi;

d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi;

e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:

1) comma 1: il secondo periodo;

2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attivita' medesime»;

3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;

f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI
 PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantita' globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialita' superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) compressi			

	con capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:		rivendite, depositi fino a 10 m3	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m3
	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
	a) compressi per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:		fino a 2 m3	oltre i 2 m3
3	b) disciolti o liquefatti per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3	- Depositi di GPL fino a 5 m3	- Depositi di gas diversi dal GPL da 5 m3 fino a 13 m3	- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3 - Depositi di GPL oltre i 13 m3
	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3:		fino a 10 m3	oltre i 10 m3
	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di	fino a 2,4 MPa		

distribuzione e	limitatamente		
dei relativi	alle opere e gli		
impianti con	impianti di		
pressione di	trasporto di gas		
esercizio non	naturale con		
superiore a 0,5	densita' non		
6 MPa	superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	

Centrali di			
produzione di			
idrocarburi			
liquidi e			
gassosi e di			
stoccaggio			
sotterraneo di			
gas naturale,			
piattaforme			
fisse e			
strutture fisse			
assimilabili,			
di perforazione			
e/o produzione			
di idrocarburi			
di cui al			
decreto del			
Presidente			
della			
Repubblica 24			
maggio 1979, n.			
886 ed al			
decreto			
legislativo 25			
novembre 1996,			
7 n. 624			Tutti

Oleodotti con			
diametro			
superiore a 100			
8 mm		tutti	

Officine e			
laboratori con			
saldatura e			
taglio dei			
metalli			
utilizzanti gas			
infiammabili			
e/o comburenti,			
con oltre 5		fino a 10	
addetti alla		addetti alla	oltre 10 addetti
mansione		mansione	alla mansione
specificata di		specificata di	specificata di
saldatura o		saldatura o	saldatura o
9 taglio.		taglio.	taglio.

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono e/o			
impiegano,			
liquidi			

	infiammabili		
	e/o		
	combustibili		
	con punto di		
	infiammabilita'		
	fino a 125 °C,		
	con		
	quantitativi		
	globali in		
	ciclo e/o in		
	deposito		
	superiori a 1		
10	m3	fino a 50 m3	oltre 50 m3

	Stabilimenti ed		
	impianti per la		
	preparazione di		
	oli		
	lubrificanti,		
	oli diatermici		
	e simili, con		
	punto di		
	infiammabilita'		
	superiore a 125		
	°C, con		
	quantitativi		
	globali in		
	ciclo e/o in		
	deposito		
	superiori a 5		
11	m3.	fino a 100 m3	oltre 100 m3

	Depositi e/o		
	rivendite di		liquidi
	liquidi		infiammabili e/o
	infiammabili		combustibili e/o
	e/o		lubrificanti e/o
	combustibili		liquidi
	e/o oli		oli diatermici
	lubrificanti,	liquidi con	infiammabili e/o
	diatermici, di	punto di	combustibili e/o
	qualsiasi	infiammabilita'	lubrificanti e/o
	derivazione, di	superiore a 65	oli diatermici
	capacita'	°C per capacita'	di qualsiasi
	geometrica	geometrica	derivazione per
	complessiva	complessiva	capacita'
	superiore a 1	compresa da 1 m3	geometrica
	m3	a 9 m3	complessiva
12		quelli indicati	superiore a 50
		nella colonna A)	m3

Impianti fissi
di
distribuzione
carburanti per
l'autotrazione,
la nautica e
l'aeronautica;
contenitori -
distributori
rimovibili di
carburanti

	liquidi.			
		Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilita' superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
13	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacita' geometrica superiore a 1 m3	fino a 10 m3	oltre 10 m3 e fino a 50 m3	oltre 50 m3
16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3			tutti
	Stabilimenti ed impianti ove si			

17	producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			tutti

18	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni."

	Stabilimenti ed			

	impianti ove si		
	producono,		
	impiegano o		
	detengono		
	sostanze		
	instabili che		
	possono dar		
	luogo da sole a		
	reazioni		
	pericolose in		
	presenza o non		
	di		
	catalizzatori		
	ivi compresi i		
	perossidi		
19	organici		tutti

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono,		
	impiegano o		
	detengono		
	nitratati di		
	ammonio, di		
	metalli		
	alcalini e		
	alcolino-		
	terrosi,		
	nitrate di		
	piombo e		
	perossidi		
20	inorganici		tutti

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono,		
	impiegano o		
	detengono		
	sostanze		
	soggette		
	all'accensione		
	spontanea e/o		
	sostanze che a		
	contatto con		
	l'acqua		
	sviluppano gas		
21	infiammabili.		tutti

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	produce acqua		
	ossigenata con		
	concentrazione		
	superiore al		
	60% di		
	perossido di		
22	idrogeno		tutti

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		

23	produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			tutti
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialita' superiore a 10.000 kg			tutti
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			tutti
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			tutti
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita' giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto			

28	essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg				tutti

29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè'				tutti

30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero				tutti

31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg				tutti

32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg				tutti

33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg				tutti

	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di				

	materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori			
34	a 5.000 kg.		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg

	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinemato- grafiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a		depositi fino a	
35	5.000 kg		20.000 kg	tutti

Depositi di
 legnami da
 costruzione e
 da lavorazione,
 di legna da
 ardere, di
 paglia, di
 fieno, di
 canne, di
 fascine, di
 carbone
 vegetale e
 minerale, di
 carbonella, di
 sughero e di
 altri prodotti
 affini con
 quantitativi in
 massa superiori
 a 50.000 kg con
 esclusione dei
 depositi
 all'aperto con

36	distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		fino a 500.000 kg	oltre 500.000 kg
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.			tutti
	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in			

40	lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			tutti
41	Teatri e studi per le riprese cinemato- grafiche e televisive	fino a 25 persone presenti	oltre 25 e fino a 100 persone presenti	oltre 100 persone presenti
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2		fino a 2.000 m2	oltre 2.000 m2
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
	Stabilimenti ed impianti ove si			

	producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti		
45	infiammabili	fino a 25 addetti	oltre 25 addetti

	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori		
46	a 50.000 kg	fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg

	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori		
47	a 10.000 kg.	fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg

	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1		
48	m3	Macchine elettriche	Centrali termoelettriche.

49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attivita' comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.		fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	oltre 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;			

52	cantieri navali con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m2 b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m2	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m2 b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m2
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
55	Attivita' di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2		fino a 5.000 m2	oltre 5.000 m2
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti			tutti
	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.			

230 e s.m.i.			
soggette a			
provvedimenti			
autorizzativi			
(art. 27 del			Assoggettate a
decreto			nulla osta di
legislativo 17		Assoggettate a	categoria A di
marzo 1995, n.		nulla osta di	cui all'art. 28
230 ed art. 13		categoria B di	del d.lgs.
legge 31		cui all'art. 29	230/95 s.m.i e
dicembre 1962,		del d.lgs.	art. 13 della
58 n. 1860).		230/95 s.m.i	legge n. 1860/62

Autorimesse			
adibite al			
ricovero di			
mezzi			
utilizzati per			
il trasporto di			
materie fissili			
speciali e di			
materie			
radioattive			
(art. 5 della			
legge 31			
dicembre 1962,			
n. 1860,			
sostituito			
dall'art. 2 del			
decreto del			
Presidente			
della			
Repubblica 30			
dicembre 1965,			
n. 1704; art.			
21 del decreto			
legislativo 17			
marzo 1995, n.			
59 230)			tutti

Impianti di			
deposito delle			
materie			
nucleari ed			
attivit�			
assoggettate			
agli articoli			
33 e 52 del			
decreto			
legislativo 17			
marzo 1995, n.			
230 e s.m.i,			
con esclusione			
dei depositi in			
corso di			
60 spedizione.			tutti

Impianti nei			
quali siano			
detenuti			

combustibili			
nucleari o			
prodotti o			
residui			
radioattivi			
[art. 1,			
lettera b)			
della legge 31			
dicembre 1962,			
61 n. 1860]			tutti

Impianti			
relativi			
all'impiego			
pacifico			
dell'energia			
nucleare ed			
attivit� che			
comportano			
pericoli di			
radiazioni			
ionizzanti			
derivanti dal			
predetto			
impiego:			
- impianti			
nucleari;			
- reattori			
nucleari,			
eccettuati			
quelli che			
facciano parte			
di un mezzo di			
trasporto;			
- impianti			
per la			
preparazione o			
fabbricazione			
delle materie			
nucleari;			
- impianti			
per la			
separazione			
degli isotopi;			
- impianti per			
il trattamento			
dei			
combustibili			
nucleari			
irradianti;			
- attivit� di			
cui agli			
articoli 36 e			
51 del decreto			
legislativo 17			
marzo 1995, n.			
62 230 e s.m.i.			tutti

Stabilimenti			
per la			

63	produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg
----	---	--	-----------------	----------------

64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
----	--	--	----------------------	------------------

65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone
----	--	--	-----------------------	----------------------

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventu', rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico- ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi- turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone.	66	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico- ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi- turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto
---	----	--------------------------	---	--------------------------

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	67	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone
--	----	-----------------------	--	----------------------

Strutture
sanitarie che
erogano
prestazioni in
regime di
ricovero
ospedaliero e/o
residenziale a
ciclo
continuativo
e/o diurno,
case di riposo
per anziani con
oltre 25 posti

68	letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2	oltre 100 posti letto
----	--	---	--	--------------------------

69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m2	oltre 600 e fino a 1.500 m2	oltre 1.500 m2
----	---	---------------	--------------------------------	----------------

70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessi- vamente a 5.000 kg		fino a 3.000 m2	oltre 3.000 m2
----	--	--	-----------------	----------------

	Aziende ed uffici con			
--	--------------------------	--	--	--

	oltre 300 persone	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
71	presenti			

	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonche' qualsiasi altra attivita' contenuta nel presente			
72	Allegato.			tutti

	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuita' strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unita', ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attivita' costituenti e dalla relativa diversa titolarita'.		fino a 500 unita' ovvero fino a 6.000 m2	oltre 500 unita' ovvero oltre 6.000 m2
73				

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con

	potenzialita' superiore a 116		oltre 350 kW e	
74	kW	fino a 350 kW	fino a 700 kW	oltre 700 kW

	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a			
75	1.000 m2.	Autorimesse fino a 1.000 m2	500 m2 e fino a 1000 m2	Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili

	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attivita' similari con oltre cinque		fino a 50	
76	addetti.		addetti	oltre 50 addetti

	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24		oltre 32 m e	
77	m	fino a 32 m	fino a 54 m	oltre 54 m

	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in			
--	--	--	--	--

78	parte sotterranee.			tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m2			tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte		

Allegato II
(di cui all'articolo 11, comma 3)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO
DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE
INCENDI

N.	Attivita' del DM 16/02/1982 a cui la durata del servizio e' correlata	ATTIVITA' di cui al presente regolamento	NOTE
	1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantita' globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h		
	9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas	
	10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi.	infiammabili e/o comburenti con quantita' globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.	
1	11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas		

	Impianti di
	compressione o di
	decompressione dei
	gas infiammabili e/o
	comburenti con
	potenzialita'
	superiore a 50 Nm ³ /h,
	con esclusione dei
2 - Impianti di	sistemi di riduzione
compressione o di	del gas naturale
decompressione dei	inseriti nelle reti
gas combustibili e	di distribuzione con
comburenti con	pressione di
potenzialita'	esercizio non
2 superiore a 50 Nmc/h	superiore a 0,5 MPa

3 - Depositi e	
rivendite di gas	
combustibili in	
bombole:	
a) compressi:	
- per	
capacita' complessiva	Impianti di
da 0,75 a 2 mc	riempimento,
- per capacita'	depositi, rivendite
complessiva	di gas infiammabili
superiore a 2 mc	in recipienti mobili:
b) disciolti o	a) compressi con
liquefatti (in	capacita' geometrica
bombole o bidoni):	complessiva superiore
- per quantitativi	o uguale a 0,75 m ³ :
complessivi da 75 a	b) disciolti o
500 kg	liquefatti per
- per quantitativi	quantitativi in massa
complessivi superiori	complessivi superiori
3 a 500 kg	o uguali a 75 kg:

4 - Depositi di gas	
combustibili in	
serbatoi fissi:	
a) compressi:	
- per capacita'	Depositi di gas
complessiva	infiammabili in
da 0,75 a 2 mc	serbatoi fissi:
- per capacita'	a) compressi per
complessiva	capacita' geometrica
superiore a 2 mc	complessiva
b) disciolti o	superiore
liquefatti:	o uguale a 0,75 m ³ :
- per capacita'	b) disciolti o
complessiva	liquefatti per
da 0,3 a 2 mc	capacita'
- per capacita'	geometrica
complessiva	complessiva superiore
4 superiore a 2 mc	o uguale a 0,3 m ³

5 - Depositi di gas	
comburenti in	Depositi di gas
serbatoi fissi:	comburenti compressi
a) compressi per	e/o liquefatti in

	capacita' complessiva	serbatoi fissi e/o
	superiore a 3 mc	recipienti mobili per
	b) liquefatti per	capacita' geometrica
	capacita' complessiva	complessiva superiore
5	superiore a 2 mc	o uguale a 3 m3:

	6 - Reti di trasporto	
	e distribuzione di	Reti di trasporto e
	gas combustibili,	di distribuzione di
	compresi quelli di	gas infiammabili,
	origine petrolifera o	compresi quelli di
	chimica, con	origine petrolifera o
	esclusione delle reti	chimica, con
	di distribuzione	esclusione delle reti
	cittadina e dei	di distribuzione e
	relativi impianti con	dei relativi impianti
	pressione di	con pressione di
	esercizio non	esercizio non
6	superiore a 5 bar	superiore a 0,5 MPa

		Centrali di
		produzione di
		idrocarburi liquidi e
		gassosi e di
		stoccaggio
		sotterraneo di gas
		naturale, piattaforme
		fisse e strutture
		fisse assimilabili,
	96 - Piattaforme	di perforazione e/o
	fisse e strutture	produzione di
	fisse assimilabili di	idrocarburi di cui al
	perforazione e/o	decreto del
	produzione di	Presidente della
	idrocarburi di cui al	Repubblica 24 maggio
	decreto del	1979, n. 886 ed al
	Presidente della	decreto legislativo
	Repubblica 24 maggio	25 novembre 1996, n.
7	1979, n. 886	624

	97 - Oleodotti con	Oleodotti con
	diametro superiore a	diametro superiore a
8	100 mm.	100 mm

		Officine e laboratori
	8 - Officine e	con saldatura e
	laboratori con	taglio dei metalli
	saldatura e taglio	utilizzanti gas
	dei metalli	infiammabili e/o
	utilizzanti gas	comburenti, con oltre
	combustibili e/o	5 addetti alla
	comburenti, con oltre	mansione specifica di
9	5 addetti	saldatura o taglio.

	12 - Stabilimenti ed	
	impianti ove si	
	producono e/o	
	impiegano liquidi	
	infiammabili (punto	
	di infiammabilita'	

	fino a 65 °C) con	
	quantitativi globali	
	in ciclo e/o in	
	deposito superiori a	
	0,5 mc	Stabilimenti ed
	13 - Stabilimenti	impianti ove si
	ed impianti ove si	producono e/o
	producono e/o	impiegano, liquidi
	impiegano liquidi	infiammabili e/o
	combustibili con	combustibili con
	punto di	punto di
	infiammabilita' da 65	infiammabilita' fino
	°C a 125 °C, per	a 125 °C, con
	quantitativi globali	quantitativi globali
	in ciclo o in	in ciclo e/o in
	deposito superiori a	deposito superiori a
10	0,5 mc	1 m3

		Stabilimenti ed
		impianti per la
		preparazione di oli
		lubrificanti, oli
		diatermici e simili,
		con punto di
		infiammabilita'
	14 - Stabilimenti ed	superiore a 125 °C,
	impianti per la	con quantitativi
	preparazione di olii	globali in ciclo e/o
	lubrificanti olii	in deposito superiori
11	diatermici e simili	a 5 m3.

	15 - Depositi di	
	liquidi infiammabili	
	e/o combustibili per	
	uso industriale,	
	agricolo, artigianale	
	e privato:	
	- per capacita'	
	geometrica	
	complessiva da 0,5 a	
	25 mc.	
	- per capacita'	
	geometrica	
	complessiva superiore	
	a 25 mc	
	16 - Depositi	
	e/o rivendite di	
	liquidi infiammabili	
	e/o combustibili per	
	uso commerciale:	
	- per capacita'	
	geometrica	
	complessiva da 0,2 a	
	10 mc	Depositi e/o
	- per capacita'	rivendite di liquidi
	geometrica	infiammabili e/o
	complessiva superiore	combustibili e/o oli
	a 10 mc	lubrificanti,
	17 - Depositi	diatermici, di
	e/o rivendite di oli	qualsiasi

	lubrificanti, di oli	derivazione, di
	diatermici e simili	capacita' geometrica
	per capacita'	complessiva superiore
12	superiore ad 1 mc	a 1 m3

		Impianti fissi di
		distribuzione
		carburanti per
		l'autotrazione, la
		nautica e
		l'aeronautica;
	7 - Impianti di	contenitori
	distribuzione di gas	- distributori
	combustibili per	rimovibili di
	autotrazione	carburanti liquidi.
	18 - Impianti fissi	a) Impianti di
	di distribuzione di	distribuzione
	benzina, gasolio e	carburanti liquidi
	miscele per	b) Impianti fissi di
	autotrazione ad uso	distribuzione
	pubblico e privato	carburanti gassosi e
	con o senza stazione	di tipo misto
13	di servizio	(liquidi e gassosi)

	21 - Officine o	Officine o laboratori
	laboratori per la	per la verniciatura
	verniciatura con	con vernici
	vernici in infiammabili	in infiammabili e/o
	e/o combustibili con	combustibili con
14	oltre 5 addetti	oltre 5 addetti.

	22 - Depositi e/o	
	rivendite di alcoli a	
	concentrazione	Depositi e/o
	superiore al 60% in	rivendite di alcoli
	volume:	con concentrazione
	- con capacita'	superiore al 60% in
	da 0,2 a 10 mc	volume di capacita'
	- con capacita'	geometrica superiore
15	superiore a 10 mc.	a 1 m3

	23 - Stabilimenti di	
	estrazione con	Stabilimenti di
	solventi infiammabili	estrazione con
	e raffinazione di	solventi infiammabili
	olii e grassi	e raffinazione di oli
	vegetali ed animali,	e grassi vegetali ed
	con quantitativi	animali, con
	globali di solventi	quantitativi globali
	in ciclo e/o in	di solventi in ciclo
	deposito superiori a	e/o in deposito
16	0,5 mc	superiori a 0,5 m3

	24 - Stabilimenti ed	
	impianti ove si	Stabilimenti ed
	producono, impiegano	impianti ove si
	o detengono sostanze	producono, impiegano
	esplosivi	o detengono sostanze
	classificate come	esplosivi
	tali dal regolamento	classificate come

di esecuzione del	tali dal regolamento
testo unico delle	di esecuzione del
leggi di pubblica	testo unico delle
sicurezza approvato	leggi di pubblica
con regio decreto 6	sicurezza approvato
maggio 1940, n. 635,	con regio decreto 6
e successive	maggio 1940, n. 635,
modificazioni ed	e successive
integrazioni, nonche'	modificazioni ed
17 perossidi organici	integrazioni.

	Esercizi di minuta
	vendita e/o depositi
	di sostanze
	esplosivi
	classificate come
	tali dal regolamento
	di esecuzione del
	testo unico delle
	leggi di pubblica
	sicurezza approvato
	con regio decreto 6
	maggio 1940, n. 635,
	e successive
	modificazioni ed
	integrazioni.
	Esercizi di vendita
25 - Esercizi di	di artificieri
minuta vendita di	pirotecnici
sostanze esplosivi	declassificati in
di cui ai decreti	"libera vendita" con
ministeriali 18	quantitativi
ottobre 1973 e 18	complessivi in
settembre 1975, e	vendita e/o deposito
successive	superiori a 500 kg,
modificazioni ed	comprensivi degli
18 integrazioni	imballaggi.

	Stabilimenti ed
	impianti ove si
26 - Stabilimenti ed	producono, impiegano
impianti ove si	o detengono sostanze
producono, impiegano	instabili che possono
o detengono sostanze	dar luogo da sole a
instabili che possono	reazioni pericolose
dar luogo da sole a	in presenza o non di
reazioni pericolose	catalizzatori ivi
in presenza o non di	compresi i perossidi
19 catalizzatori	organici

27 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
producono, impiegano	producono, impiegano
o detengono nitrati	o detengono nitrati
di ammonio, di	di ammonio, di
metalli alcalini e	metalli alcalini e
alcalinoterrosi,	alcalinoterrosi,
nitrato di piombo e	nitrato di piombo e
20 perossidi inorganici	perossidi inorganici

28 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas
21 infiammabili	infiammabili.

29 - Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
22 perossido di idrogeno	perossido di idrogeno

31 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
23 fosforo	fosforo

32 - Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo;
33 - Depositi di zolfo con potenzialita' superiore a 100 q.li	depositi di zolfo con potenzialita' superiore a 10.000 kg
24 superiore a 100 q.li	superiore a 10.000 kg

30 - Fabbriche e depositi di fiammiferi	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
25 fiammiferi	superiori a 500 kg

34 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
26 di magnesio	di magnesio

35 - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita' giornaliera superiore a 200 q.li e relativi	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita' giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa
26 di magnesio	di magnesio

27 | depositi | superiori a 50.000 kg |

	Impianti per	
36 - Impianti per	l'essiccazione di	
l'essiccazione dei	cereali e di vegetali	
cereali e di vegetali	in genere con	
in genere con	depositi di prodotto	
depositi di capacita'	essiccato con	
superiore a 500 q.li	quantitativi in massa	
28 | di prodotto essiccato | superiori a 50.000 kg |

| 37 - Stabilimenti ove | Stabilimenti ove si | |
| si producono | producono surrogati | |
29 | surrogati del caffe' | del caffe' |

| 38 - Zuccherifici e | Zuccherifici e | |
| raffinerie dello | raffinerie dello | |
30 | zucchero | zucchero |

39 - Pastifici con		
produzione		
giornaliera superiore		
a 500q.li		
40 - Riserie con	Pastifici e/o riserie	
potenzialita'	con produzione	
giornaliera superiore	giornaliera superiore	
31 | a 100 q.li | a 50.000 kg |

41 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti ove si	impianti ove si	
lavora e/o detiene	lavora e/o detiene	
foglia di tabacco con	foglia di tabacco con	
processi di	processi di	
essiccazione con	essiccazione con	
oltre 100 addetti con	oltre 100 addetti o	
quantitativi globali	con quantitativi	
in ciclo e/o in	globali in ciclo e/o	
deposito superiori a	in deposito superiori	
32 | 500 q.li | a 50.000 kg |

	Stabilimenti ed	
42 - Stabilimenti ed	impianti per la	
impianti per la	produzione della	
produzione della	carta e dei cartoni e	
carta e dei cartoni e	di allestimento di	
di allestimento di	prodotti cartotecnici	
prodotti cartotecnici	in genere con oltre	
in genere con oltre	25 addetti o con	
25 addetti e/o con	materiale in	
materiale in deposito	lavorazione e/o in	
o lavorazione	deposito superiore a	
33 | superiore a 500 q.li | 50.000 kg |

	Depositi di carta,	
	cartoni e prodotti	
43 - Depositi di	cartotecnici, archivi	
carta, cartoni e	di materiale	
prodotti cartotecnici	cartaceo,	
nonche' depositi per	biblioteche, depositi	
la cernita della	per la cernita della	

carta usata, di	carta usata, di
stracci, di cascami e	stracci di cascami e
di fibre tessili per	di fibre tessili per
l'industria della	l'industria della
carta con	carta, con
quantitativi	quantitativi in massa
34 superiori a 50 q.li	superiori a 5.000 kg.

44 - Stabilimenti ed	
impianti ove si	
producono, impiegano	
e/o detengono carte	
fotografiche,	
calcografiche,	
eliografiche e	
cianografiche,	Stabilimenti,
pellicole	impianti, depositi
cinematografiche,	ove si producono,
radiografiche e	impiegano e/o
fotografiche di	detengono carte
sicurezza con	fotografiche,
materiale in deposito	calcografiche,
superiore a 100 q.li	eliografiche e
45 - Stabilimenti ed	cianografiche,
impianti ove si	pellicole
producono, impiegano	cinematografiche,
e detengono pellicole	radiografiche e
cinematografiche e	fotografiche con
fotografiche con	materiale in
supporto infiammabile	lavorazione e/o in
per quantitativi	deposito superiore a
35 superiori a 5 kg	5.000 kg

46 - Depositi di	
legnami da	
costruzione e da	
lavorazione, di legna	
da ardere, di paglia,	
di fieno, di canne,	
di fascine, di	
carbone vegetale e	
minerale, di	
carbonella, di	Depositi di legnami
sughero ed altri	da costruzione e da
prodotti affini;	lavorazione, di legna
esclusi i depositi	da ardere, di paglia,
all'aperto con	di fieno, di canne,
distanze di sicurezza	di fascine, di
esterne non inferiori	carbone vegetale e
a 100 m misurate	minerale, di
secondo le	carbonella, di
disposizioni di cui	sughero e di altri
al punto 2.1 del	prodotti affini con
decreto ministeriale	quantitativi in massa
30 novembre 1983:	superiori a 50.000 kg
da 500 a 1.000 q.li;	con esclusione dei
superiori a 1.000	depositi all'aperto
q.li . (Testo	con distanze di
modificato con D.M.	sicurezza esterne
36 30.10.1986)	superiori a 100 m

47 - Stabilimenti e	
laboratori per la	
lavorazione del legno	
con materiale in	
lavorazione e/o in	
deposito:	
da 50 a	
1.000 q.li	Stabilimenti e
.	laboratori per la
.	lavorazione del legno
superiori a	con materiale in
1.000 q.li	lavorazione e/o in
.	deposito superiore a
37 	5.000 kg

48 - Stabilimenti ed	
impianti ove si	Stabilimenti ed
producono, lavorano e	impianti ove si
detengono fibre	producono, lavorano
tessili e tessuti	e/o detengono fibre
naturali e	tessili e tessuti
artificiali, tele	naturali e
cerate, linoleum ed	artificiali, tele
altri prodotti affini	cerate, linoleum e
con quantitativi:	altri prodotti
da 50 a 1.000 q.li.	affini, con
superiori a 1.000	quantitativi in massa
38 q.li.	superiori a 5.000 kg

49 - Industrie	
dell'arredamento,	
dell'abbigliamento e	
della lavorazione	
della pelle;	
calzaturifici:	
da 25	
a 75 addetti	Stabilimenti per la
.	produzione di arredi,
.	di abbigliamento,
oltre 75	della lavorazione
addetti	della pelle e
.	calzaturifici, con
39 	oltre 25 addetti.

50 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti per la	impianti per la
preparazione del	preparazione del
crine vegetale, della	crine vegetale, della
trebbia e simili,	trebbia e simili,
lavorazione della	lavorazione della
paglia, dello sparto	paglia, dello sparto
e simili, lavorazione	e simili, lavorazione
del sughero, con	del sughero, con
quantitativi in	quantitativi in massa
lavorazione o in	in lavorazione o in
deposito pari o	deposito superiori a
40 superiori a 50 q.li	5.000 kg

51 - Teatri di posa	Teatri e studi per le
---------------------	-----------------------

	per le riprese	riprese	
	cinematografiche e	cinematografiche e	
41	televisive	televisive	

		Laboratori per la	
		realizzazione di	
		attrezzerie e	
		scenografie, compresi	
		i relativi depositi,	
	53 - Laboratori di	di superficie	
	attrezzerie e	complessiva superiore	
42	scenografie teatrali	a 200 m2	

	54 - Stabilimenti ed		
	impianti per la		
	produzione,		
	lavorazione e	Stabilimenti ed	
	rigenerazione della	impianti per la	
	gomma con	produzione,	
	quantitativi	lavorazione e	
	superiori a 50 q.li	rigenerazione della	
	55 - Depositi di	gomma e/o laboratori	
	prodotti	di vulcanizzazione di	
	della gomma,	oggetti di gomma, con	
	pneumatici e simili	quantitativi in massa	
	con oltre 100 q.li	superiori a 5.000 kg;	
	56 - Laboratori di	depositi di prodotti	
	vulcanizzazione di	della gomma,	
	oggetti di gomma con	pneumatici e simili,	
	piu' di 50 q.li in	con quantitativi in	
	lavorazione o in	massa superiori a	
43	deposito	10.000 kg	

	57 - Stabilimenti ed		
	impianti per la		
	produzione e		
	lavorazione di	Stabilimenti,	
	materie plastiche con	impianti, depositi	
	quantitativi	ove si producono,	
	superiori a 50 q.li	lavorano e/o	
	58 - Depositi di	detengono materie	
	manufatti	plastiche, con	
	in plastica	quantitativi in massa	
44	con oltre 50 q.li	superiori a 5.000 kg	

	59 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	impianti ove si	
	producono e lavorano	producono e lavorano	
	resine sintetiche e	resine sintetiche e	
	naturali,	naturali,	
	fitofarmaci,	fitofarmaci,	
	coloranti, organici e	coloranti organici e	
	intermedi e prodotti	intermedi e prodotti	
	farmaceutici con	farmaceutici con	
	l'impiego di solventi	l'impiego di solventi	
	ed altri prodotti	ed altri prodotti	
45	infiammabili	infiammabili	

	60 - Depositi di	Depositi di	
	concimi chimici a	fitofarmaci e/o di	

base di nitrati e	concimi chimici a
fosfati e di	base di nitrati e/o
fitofarmaci, con	fosfati con
potenzialita' globale	quantitativi in massa
46 superiore a 500 q.li	superiori a 50.000 kg

	Stabilimenti ed
	impianti per la
	fabbricazione di cavi
	e conduttori
	elettrici isolati,
61 - Stabilimenti ed	con quantitativi in
impianti per la	massa in lavorazione
fabbricazione di cavi	e/o in deposito
e conduttori	superiori a 10.000
elettrici isolati	kg; depositi e/o
62 - Depositi e	rivendite di cavi
rivendite di cavi	elettrici isolati con
elettrici isolati con	quantitativi in massa
quantitativi	superiori a 10.000
47 superiori a 100 q.li	kg.

	Centrali
	termoelettriche,
	macchine elettriche
	fisse con presenza di
	liquidi isolanti
	combustibili in
63 - Centrali	quantitativi
48 termoelettriche.	superiori a 1 m3

	Gruppi per la
	produzione di energia
64 - Gruppi per la	elettrica sussidiaria
produzione di energia	con motori
elettrica sussidiaria	endotermici ed
con motori	impianti di
endotermici di	cogenerazione di
potenza complessiva	potenza complessiva
49 superiore a 25 kW	superiore a 25 kW.

65 - Stabilimenti ed	
impianti ove si	Stabilimenti ed
producono lampade	impianti ove si
elettriche, lampade a	producono lampade
tubi luminescenti,	elettriche e simili,
pile ed accumulatori	pile ed accumulatori
elettrici, valvole	elettrici e simili,
50 elettriche, ecc.	con oltre 5 addetti

	Stabilimenti
	siderurgici e per la
66 - Stabilimenti	produzione di altri
siderurgici e	metalli con oltre 5
stabilimenti per la	addetti; attivita'
produzione di altri	comportanti
metalli	lavorazioni a caldo
67 - Stabilimenti e	di metalli, con oltre
impianti per la	5 addetti, ad
zincatura, ramatura e	esclusione dei

	lavorazioni similari	laboratori artigiani
	comportanti la	di oreficeria ed
	fusione di metalli o	argenteria fino a 25
51	altre sostanze	addetti.

	68 - Stabilimenti per	
	la costruzione di	
	aeromobili,	
	automobili e	
	motocicli	
	69 - Cantieri	
	navali con	
	oltre cinque addetti	
	70 - Stabilimenti per	
	la costruzione e	Stabilimenti, con
	riparazione di	oltre 5 addetti, per
	materiale rotabile	la costruzione di
	ferroviario e	aeromobili, veicoli a
	tramviario con oltre	motore, materiale
	cinque addetti	rotabile ferroviario
	71 - Stabilimenti	e tramviario,
	per la costruzione	carrozzerie e
	di carrozzerie e	rimorchi per
	rimorchi per	autoveicoli; cantieri
	autoveicoli con oltre	navali con oltre 5
52	cinque addetti	addetti

		Officine per la
		riparazione di:
		- veicoli a motore,
		rimorchi per
	72 - Officine per la	autoveicoli e
	riparazione di	carrozzerie, di
	autoveicoli con	superficie coperta
	capienza superiore a	superiore a 300 m2;
	9 autoveicoli;	- materiale rotabile
	officine meccaniche	ferroviario,
	per lavorazioni a	tramviario e di
	freddo con oltre	aeromobili, di
	venticinque addetti	superficie coperta
53	(solo la prima parte)	superiore a 1.000 m2;

	72 - Officine per la	
	riparazione di	
	autoveicoli con	
	capienza superiore a	
	9 autoveicoli;	
	officine meccaniche	
	per lavorazioni a	
	freddo con oltre	Officine meccaniche
	venticinque addetti	per lavorazioni a
	(solo la seconda	freddo con oltre 25
54	parte)	addetti.

		Attivita' di nuova
		istituzione viene
		equiparata
		all'attivita' n. 55
		del DM 16/02/82 :
		"Depositi di prodotti

		relativi depositi, di	della gomma,
		superficie superiore	pneumatici e simili
55	-----	a 3.000 m2	con oltre 100 q.li"

	73 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	impianti ove si	
	producono laterizi,	producono laterizi,	
	maioliche, porcellane	maioliche, porcellane	
	e simili con oltre	e simili con oltre 25	
56	venticinque addetti	addetti	

		Cementifici con oltre	
57	74 - Cementifici.	25 addetti	

	75 - Istituti,		
	laboratori,		
	stabilimenti e		
	reparti in cui si		
	effettuano, anche		
	saltuariamente,		
	ricerche scientifiche		
	o attivita'		
	industriali per le		
	quali si impiegano		
	isotopi radioattivi,		
	apparecchi contenenti		
	dette sostanze ed		
	apparecchi generatori		
	di radiazioni		
	ionizzanti (art. 13		
	della legge 31		
	dicembre 1962, n.		
	1860 e art. 102 del		
	decreto del		
	Presidente della		
	Repubblica 13		
	febbraio 1964, n.	Pratiche di cui al	
	185)	decreto legislativo	
	76 - Esercizi	17 marzo 1995, n. 230	
	commerciali con	e s.m.i. soggette a	
	detenzione di	provvedimenti	
	sostanze radioattive	autorizzativi (art.	
	(capo IV del decreto	27 del decreto	
	del Presidente della	legislativo 17 marzo	
	Repubblica 13	1995, n. 230 ed art.	
	febbraio 1964, n.	13 legge 31 dicembre	
58	185)	1962, n. 1860).	

		Autorimesse adibite	
		al ricovero di mezzi	
	77 - Autorimesse di	utilizzati per il	
	ditte in possesso di	trasporto di materie	
	autorizzazione	fissili speciali e di	
	permanente al	materie radioattive	
	trasporto di materie	(art. 5 della legge	
	fissili speciali e di	31 dicembre 1962, n.	
	materie radioattive	1860, sostituito	
	(art. 5 della legge	dall'art. 2 del	
	31 dicembre 1962, n.	decreto del	
	1860, sostituito	Presidente della	

	dall'art. 2 del	Repubblica 30
	decreto del	dicembre 1965, n.
	Presidente della	1704; art. 21 del
	Repubblica 30	decreto legislativo
	dicembre 1965, n.	17 marzo 1995, n.
59	1704)	230)

		Impianti di deposito
		delle materie
		nucleari ed attivita'
		assoggettate agli
		articoli 33 e 52 del
	78 - Impianti di	decreto legislativo
	deposito delle	17 marzo 1995, n. 230
	materie nucleari,	e s.m.i, con
	escluso il deposito	esclusione dei
	in corso di	depositi in corso di
60	spedizione	spedizione.

	79 - Impianti nei	Impianti nei quali
	quali siano detenuti	siano detenuti
	combustibili nucleari	combustibili nucleari
	o prodotti residui	o prodotti o residui
	radioattivi (art. 1,	radioattivi [art. 1,
	lettera b) della	lettera b) della
	legge 31 dicembre	legge 31 dicembre
61	1962, n. 1860)	1962, n. 1860]

		Impianti relativi
		all'impiego pacifico
		dell'energia nucleare
		ed attivita' che
	80 - Impianti	comportano pericoli
	relativi all'impiego	di radiazioni
	pacifico dell'energia	ionizzanti derivanti
	nucleare ed attivita'	dal predetto impiego:
	che comportano	- impianti nucleari;
	pericoli di	- reattori nucleari,
	radiazioni ionizzanti	eccettuati quelli che
	derivanti dal	facciano parte di un
	predetto impiego:	mezzo di trasporto;
	• impianti nucleari;	- impianti per la
	• reattori nucleari,	preparazione o
	eccettuati quelli che	fabbricazione delle
	facciano parte di un	materie nucleari;
	mezzo di trasporto;	- impianti per la
	• impianti per la	separazione degli
	preparazione o	isotopi;
	fabbricazione	- impianti
	• delle	per il trattamento
	materie nucleari;	dei combustibili
	• impianti per la	nucleari irradianti;
	separazione degli	- attivita'
	isotopi;	di cui
	• impianti	agli articoli 36 e 51
	per il trattamento	del decreto
	dei combustibili	legislativo 17 marzo
62	• nucleari irradianti	1995, n. 230 e s.m.i.

		Stabilimenti per la
--	--	---------------------

	produzione, depositi
	di sapone, di candele
	e di altri oggetti di
81 - Stabilimenti per	cera e di paraffina,
la produzione di	di acidi grassi, di
sapone, di candele e	glicerina grezza
di altri oggetti di	quando non sia
cera e di paraffina,	prodotta per
di acidi grassi, di	idrolisi, di
glicerina grezza	glicerina raffinata e
quando non sia	distillata ed altri
prodotta per	prodotti affini, con
idrolisi, di	oltre 500 kg di
glicerina raffinata e	prodotto in
distillata ed altri	lavorazione e/o
63 prodotti affini	deposito.

82 - Centrali	
elettroniche per	
l'archiviazione e	Centri informatici di
l'elaborazione di	elaborazione e/o
dati con oltre	archiviazione dati
64 venticinque addetti	con oltre 25 addetti

	Locali di spettacolo
	e di trattenimento in
	genere, impianti e
	centri sportivi,
	palestre, sia a
	carattere pubblico
	che privato, con
	capienza superiore a
	100 persone, ovvero
	di superficie lorda
	in pianta al chiuso
	superiore a 200 m2 .
	Sono escluse le
	manifestazioni
83 - Locali di	temporanee, di
spettacolo e di	qualsiasi genere, che
trattenimento in	si effettuano in
genere con capienza	locali o luoghi
65 superiore a 100 posti	aperti al pubblico.

	Alberghi, pensioni,
	motel, villaggi
	albergo, residenze
	turistico -
	alberghiere,
	studentati, villaggi
	turistici, alloggi
	agrituristici,
	ostelli per la
	gioventu', rifugi
	alpini, bed &
	breakfast, dormitori,
	case per ferie, con
	oltre 25 posti-letto;
	Strutture
	turistico-ricettive

	nell'aria aperta
84 - Alberghi,	(campeggi,
pensioni, motels,	villaggi-turistici,
dormitori e simili	ecc.) con capacita'
con oltre 25	ricettiva superiore a
66 posti-letto	400 persone.

	Scuole di ogni
	ordine, grado e tipo,
85 - Scuole di ogni	collegi, accademie
ordine, grado e tipo,	con oltre 100 persone
collegi, accademie e	presenti; Asili nido
simili per oltre 100	con oltre 30 persone
67 persone presenti	presenti.

	Strutture sanitarie
	che erogano
	prestazioni in regime
	di ricovero
	ospedaliero e/o
	residenziale a ciclo
	continuativo e/o
	diurno, case di
	riposo per anziani
	con oltre 25 posti
	letto; Strutture
	sanitarie che erogano
	prestazioni di
	assistenza
	specialistica in
	regime ambulatoriale,
	ivi comprese quelle
	riabilitative, di
	diagnostica
	strumentale e di
86 - Ospedali, case	laboratorio, di
di cura e simili con	superficie
oltre 25 posti-	complessiva superiore
68 letto.	a 500 m2

	Locali adibiti ad
	esposizione e/o
	vendita all'ingrosso
	o al dettaglio, fiere
	e quartieri
	fieristici, con
	superficie lorda
	superiore a 400 m2
	comprensiva dei
87 - Locali adibiti	servizi e depositi.
ad esposizione e/o	Sono escluse le
vendita all'ingrosso	manifestazioni
o al dettaglio con	temporanee, di
superficie lorda	qualsiasi genere, che
superiore a 400 mq	si effettuano in
comprensiva dei	locali o luoghi
69 servizi e depositi	aperti al pubblico.

	Locali adibiti a
	depositi di

		superficie lorda	
		superiore a 1000 m2	
		con quantitativi di	
88 - Locali adibiti a		merci e materiali	
depositi di merci e		combustibili	
materiali vari con		superiori	
superficie lorda		complessivamente a	
70	superiore a 1.000 mq	5.000 kg	

	89 - Aziende ed		
	uffici nei quali	Aziende ed uffici con	
	siano occupati oltre	oltre 300 persone	
71	500 addetti	presenti	

		Edifici sottoposti a	
90 - Edifici		tutela ai sensi del	
pregevoli per arte o		d.lgs. 22 gennaio	
storia e quelli		2004, n. 42, aperti	
destinati a contenere		al pubblico,	
biblioteche, archivi,		destinati a contenere	
musei, gallerie,		biblioteche ed	
collezioni o comunque		archivi, musei,	
oggetti di interesse		gallerie, esposizioni	
culturale sottoposti		e mostre, nonche'	
alla vigilanza dello		qualsiasi altra	
Stato di cui al regio		attivita' contenuta	
decreto 7 novembre		nel presente	
72	1942, n. 1664	Allegato.	

		Edifici e/o complessi	
		edilizi a uso	
		terziario e/o	
		industriale	
		caratterizzati da	
		promiscuita'	
		strutturale e/o dei	
		sistemi delle vie di	
		esodo e/o	
		impiantistica con	
		presenza di persone	
		superiore a 300	
		unita', ovvero di	Attivita' di nuova
		superficie	istituzione viene
		complessiva superiore	equiparata
		a 5.000 m2,	all'attivita' n. 89
		indipendentemente dal	del DM 16/02/82 :
		numero di attivita'	"Aziende ed uffici
		costituenti e dalla	nei quali siano
		relativa diversa	occupati oltre 500
73	-----	titolarita'.	addetti"

	91 - Impianti per la		
	produzione del calore	Impianti per la	
	alimentati a	produzione di calore	
	combustibile solido,	alimentati a	
	liquido o gassoso con	combustibile solido,	
	potenzialita'	liquido o gassoso con	
	superiore a 100.000	potenzialita'	
74	Kcal/h	superiore a 116 kW	

		Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.
92 -	Autorimesse private con piu' di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	
75		

	93 - Tipografie, litografie, stampa in offset ed attivita' similari con oltre cinque addetti	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attivita' similari con oltre cinque addetti.
76		

	94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m
77		

		Attivita' di nuova istituzione viene equiparata all'attivita' n. 87 del DM 16/02/82 : "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi"
78	-----	

		Attivita' di nuova istituzione viene equiparata all'attivita' n. 55 del DM 16/02/82 : "Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"
79	-----	

		Attivita' di nuova istituzione viene equiparata all'attivita' n. 87 del DM 16/02/82 : "Locali adibiti ad esposizione e/o

		vendita all'ingrosso
		o al dettaglio con
	Gallerie stradali di	superficie lorda
	lunghezza superiore a	superiore a 400 mq
	500 m e ferroviarie	comprensiva dei
80	-----	superiori a 2000 m servizi e depositi"

=====

.....